



REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale federale per specialisti in esecuzione e fallimento

di 5 febbraio 2007

In conformità all'art. 28 paragrafo 2 della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002 l'ente preposto rilascia in base al comma 1.2 il seguente regolamento d'esame:

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

L'esame è volto a verificare il possesso da parte dei candidati delle capacità e delle conoscenze necessarie per svolgere in maniera qualificata le mansioni previste dal settore esecuzioni e fallimenti.

1.2 Organo responsabile

1.21 La seguente organizzazione professionale rappresenta l'organo responsabile:

Associazione svizzera per l'esame professionale per specialisti in esecuzione e fallimento (ASEPSEF)

1.22 L'organo responsabile è competente per l'intera Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione di esame

2.11 L'esecuzione dell'esame è affidata ad una commissione esaminatrice: Essa è composta da 4-10 membri e viene scelta dall'assemblea generale di ASEPSEF per una durata in carica di 4 anni.

2.12 La commissione d'esame si costituisce autonomamente. Si raggiunge il numero legale quando è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità dei voti, quello della o del presidente è determinante.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame

a) emana la direttiva inerente al regolamento d'esame;



- b) stabilisce le tasse d'esame in conformità alla tariffazione del 31.12.97 dell'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e le sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di ASEPSEF;
 - c) stabilisce l'orario e il luogo d'esame, nonché il programma d'esame;
 - d) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento degli esami stessi;
 - e) nomina esperti e li inserisce, previa approvazione della Commissione qualità di ASEPSEF;
 - f) decide l'ammissibilità all'esame o l'eventuale esclusione;
 - g) decide il conferimento del titolo di specialista;
 - h) gestisce richieste e ricorsi;
 - i) è responsabile della qualità e dei controlli qualità;
 - j) è responsabile della contabilità e della corrispondenza;
 - k) decide in merito al riconoscimento di risultati attestati da altri titoli;
 - l) riporta alle istanze superiori e all'UFFT le proprie attività.
- 2.22 La commissione d'esame può affidare a una segreteria la contabilità, la corrispondenza e l'amministrazione.

2.3 Pubblicazione/ sorveglianza

- 2.31 L'esame si svolge sotto il controllo della Confederazione. Non è pubblico. La commissione d'esame ha il diritto di permettere eccezioni.
- 2.32 L'UFFT verrà tempestivamente invitato all'esame e ad esso verranno sottoposti gli atti.

3 BANDO, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, COSTI

3.1 Bando

- 3.11 Il bando dell'esame verrà pubblicato 5 mesi prima dell'inizio dell'esame nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 Il bando fornirà informazioni su
- date dell'esame
 - tasse dell'esame
 - ufficio di iscrizione
 - termine di iscrizione.

3.2 Iscrizione

L'iscrizione comprende:

- a) il modulo d'iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte e firmato;
- b) descrizione della formazione e delle esperienze professionali maturate;
- c) copie dei documenti e certificati di lavoro richiesti per l'ammissione;
- d) un estratto del casellario giudiziale risalente al massimo ai 6 mesi precedenti;
- e) un estratto del registro delle esecuzioni risalente al massimo ai 6 mesi precedenti;
- f) indicazione della lingua in cui si intende sostenere l'esame;
- g) indicazione dell'indirizzo (esecuzione o fallimento);
- h) copia di un documento ufficiale corredato di foto;
- i) ricevuta della tassa di esame pagata.



3.3 Ammissione

3.31 All'esame sono ammessi coloro che

- a) non risultano inseriti nel registro esecuzioni o nel casellario giudiziale, fattore che potrebbe mettere in dubbio l'integrità della candidata o del candidato come specialista in esecuzione e fallimento;
- b) possiedono un attestato di impiegata/o di commercio e hanno almeno 2 anni di esperienza lavorativa presso un ufficio d'esecuzione svizzero per l'indirizzo esecuzione o presso un ufficio svizzero di fallimento per l'indirizzo fallimento;
- c) o possiedono un attestato che certifichi le capacità di una formazione di base professionale di tre o quattro anni o un attestato equivalente (ad esempio diploma di maturità) e hanno almeno 3 anni di esperienza lavorativa presso un ufficio d'esecuzione svizzero per l'indirizzo esecuzione o presso un ufficio svizzero di fallimento per l'indirizzo fallimento;
- d) hanno versato la tassa d'esame entro i termini stabiliti;

3.32 L'UFFT è responsabile della valutazione di equipollenza dei titoli stranieri.

3.33 La decisione relativa all'ammissione all'esame viene comunicata per iscritto al candidato almeno tre mesi dall'inizio dell'esame. La decisione di respingere una candidatura include la motivazione e una comunicazione sulla possibilità di ricorso che cita anche l'autorità giudiziaria competente a cui inoltrare il ricorso, nonché il termine di presentazione del ricorso stesso.

3.4 Costi

3.41 Il candidato deve versare la tassa d'esame al momento dell'iscrizione. L'eventuale costo del materiale viene richiesto successivamente.

3.42 A coloro che in conformità al comma 4.2 si ritirano entro i termini stabiliti o devono ritirarsi per motivi validi, viene rimborsato l'importo versato sottratti i costi sostenuti.

3.43 Coloro che non superano l'esame non hanno diritto a chiedere un rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati che reiterano l'esame viene stabilita dalla commissione d'esame tenendo in considerazione l'estensione dell'esame.

3.45 Per il rilascio del titolo di specialista e l'inserimento nel registro dei professionisti viene richiesto il pagamento di una tassa. Tale tassa è a carico del candidato che ha superato l'esame.

3.46 Le spese di viaggio, alloggio, vitto e assicurazione durante l'esame sono a carico del candidato.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

4.11 L'esame ha luogo a condizione che dopo il bando almeno 20 candidati soddisfino i requisiti di ammissione.

4.12 Il candidato può sostenere l'esame in una delle tre lingue ufficiali: tedesco, francese o italiano.



- 4.13 Il candidato viene convocato almeno 4 settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione comprende:
- il programma dell'esame con indicazioni del luogo e dell'orario dell'esame, nonché gli strumenti ausiliari consentiti e da portare con sé;
 - l'elenco degli esperti;
- 4.14 Le domande di riconsiliazione degli esperti devono pervenire alla commissione d'esame almeno 3 settimane prima dell'inizio dell'esame e devono essere debitamente motivate. La commissione è tenuta a prendere i necessari provvedimenti.
- 4.2 Ritiro**
- 4.21 Il candidato ha diritto a ritirare la propria iscrizione entro 6 settimane dall'inizio dell'esame.
- 4.22 Decorso tale termine il ritiro è consentito solo su presentazione di motivazioni valide. Costituiscono motivazioni valide:
- servizio militare, civile o di protezione civile non previsto;
 - malattia, infortunio o maternità;
 - un lutto in famiglia.
- 4.23 Il ritiro deve essere tempestivamente comunicato per iscritto alla commissione d'esame e accompagnato da documentazione.
- 4.3 Espulsione**
- 4.31 Dall'esame sono espulsi coloro che:
- utilizzano mezzi ausiliari non autorizzati;
 - violano il regolamento d'esame;
 - tentano di ingannare gli esperti.
- 4.32 L'espulsione dall'esame deve essere disposta dalla commissione d'esame. Fino al momento di una decisione giuridicamente valida, il candidato ha diritto a concludere l'esame con riserva.
- 4.4 Sorveglianza dell'esame, esperti**
- 4.41 Almeno una persona competente sarà addetta alla sorveglianza durante lo svolgimento dell'esame scritto. Essa metterà per iscritto le proprie osservazioni.
- 4.42 Almeno due esperti si occuperanno dell'esame orale, giudicheranno le prestazioni e stabiliranno insieme il voto.
- 4.43 Almeno due esperti si occupano della valutazione degli elaborati scritti e concordano insieme la votazione.
- 4.44 Parenti e superiori o collaboratori presenti o passati del candidato non possono essere convocati all'esame in qualità di esperti.
- 4.5 Conclusione e riunione per l'assegnazione dei voti**
- 4.51 La commissione d'esame delibera in conclusione dell'esame, nel corso di una riunione, l'esito della prova. Il rappresentante dell'UFFT è invitato alla riunione.
- 4.52 Parenti e superiori o collaboratori presenti o passati del candidato sono esclusi dal rilascio del titolo di specialista in qualità di esperti.



5 PARTI DELL'ESAME E REQUISITI

5.1 Parti dell'esame

L'esame si compone come segue ed ha la durata di seguito definita:

	Parte dell'esame		Tipo di prova	Valore	Tempo
	1	Processi definiti dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e le relative condizioni quadro giuridiche per l'indirizzo esecuzione o per l'indirizzo fallimento	scritta	4 punti	5 h
	2	Condizioni quadro ufficiali e organizzative che comprendono:		2 punti	
	a	basi della LEF e relativo regolamento, organizzazione professionale e etica professionale	scritta		1,5 h
	b	organizzazione statale	scritta		1,5 h
	3	Competenze autonome che comprendono:		2 punti	
	a	contabilità generale	scritta		1,5 h
	b	comunicazione e gestione crisi	scritta		1 h
	4	Processi definiti dalla legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) e le relative condizioni quadro giuridiche per l'indirizzo esecuzione o per l'indirizzo fallimento	orale	2 punti	1 h
Totale					11,5 h

5.2 Requisiti dell'esame

- 5.21 Le materie d'esame dettagliate sono elencate nella direttiva per l'esame in base al comma 10.
- 5.22 La commissione d'esame ha il diritto di valutare l'equipollenza delle componenti o dei moduli di esame di altri esami di terzo livello, nonché la dispensa da parti di esame.

6 VALUTAZIONE E ASSEGNAZIONE DEI VOTI

6.1 Valutazione

- 6.11 Voci e sottovoci sono valutate con voti interi o mezzi voti conformemente al comma 6.2.
- 6.12 Il voto di una parte dell'esame è determinato dalla media dei voti delle singole voci. Viene arrotondato ad una cifra decimale. Se il metodo di valutazione non contempla voti di voci, il voto di una parte dell'esame viene assegnata in base al comma 6.2.



6.13 Il voto complessivo è la media ponderata derivante dai voti delle singole prove nel rispetto del loro valore. Viene arrotondato ad una cifra decimale.

6.2 Valori del voto

Le prestazioni vengono valutate con voti da 6 a 1. Il voto 4 e superiori designano profitti sufficienti, i voti inferiori a 4 indicano un'insufficienza. Non sono consentiti voti intermedi diversi dai mezzi voti.

7 SUPERAMENTO E REITERAZIONE DELL'ESAME

7.1 Condizioni per il superamento dell'esame

7.11 L'esame si considera superato quando:

- a) nel voto complessivo viene raggiunta almeno la media del 4,0;
- b) nelle parti 1 e 4 si raggiunge almeno il voto 4,0;
- c) al massimo uno dei voti delle voci 2a, 2b, 3a e 3b si attesta sotto il 4.0 e nessuno di questi voti di voci si attesta al di sotto del 3.0.

7.12 L'esame si considera non superato se il candidato

- a) non ritira tempestivamente l'iscrizione;
- b) non si presenta senza addurre motivazioni valide;
- c) si ritira dopo l'inizio senza valido motivo;
- d) deve essere espulso dall'esame.

7.2 Attestato

La commissione d'esame rilascia ad ogni candidato un attestato d'esame. Su di esso vengono indicati:

- a) i voti delle singole parti e il voto complessivo;
- b) l'avvenuto superamento o meno dell'esame;
- d) comunicazione sulla possibilità di ricorso in caso di mancato rilascio del titolo di specialista.

7.3 Reiterazione

7.31 Coloro che non hanno superato l'esame hanno la possibilità di ripeterlo due volte.

7.32 Al successivo esame si ripetono solo quelle parti nelle quali non si è raggiunto il voto minimo 4,5.

7.33 Per l'iscrizione e l'ammissione sono valide le stesse condizioni applicabili al primo esame.



8 ATTESTATO DI SPECIALISTA, TITOLO E PROCEDIMENTI

8.1 Titolo e pubblicazione

8.11 Coloro che hanno superato l'esame ricevono l'attestato professionale federale. Esso viene emesso dall'UFFT e firmato dal suo direttore e dal presidente della commissione d'esame.

8.12 I titolari dell'attestato professionale hanno la facoltà di portare i seguenti titoli legalmente riconosciuti:

- **Fachfrau / Fachmann Betreuung und Konkurs mit eidgenössischem Fachausweis, Vertiefungsrichtung Schuldbetreibung**
- **Experte / Expert en matière de droit des poursuites pour dettes et de la faillite avec brevet fédéral, direction d'approfondissement droit poursuites pour dettes**
- **Esperta / Esperto nei settori del diritto sull'esecuzione per debiti e del diritto fallimentare con attestato professionale federale, indirizzo di approfondimento diritto sull'esecuzione per debiti**

La sua traduzione suggerita in inglese è "**Specialist in Debt Collection and Bankruptcy with Advanced Federal Certificate of Higher Vocational Education and Training, specializing in Debt Collection**".

- **Fachfrau / Fachmann Betreuung und Konkurs mit eidgenössischem Fachausweis, Vertiefungsrichtung Konkurs**
- **Experte / Expert en matière de droit des poursuites pour dettes et de la faillite avec brevet fédéral, direction pour droit de la faillite**
- **Esperta / Esperto nei settori del diritto sull'esecuzione per debiti e del diritto fallimentare con attestato professionale federale, indirizzo di approfondimento diritto fallimentare**

La sua traduzione suggerita in inglese è "**Specialist in Debt Collection and Bankruptcy with Advanced Federal Certificate of Higher Vocational Education and Training, specializing in Bankruptcy**".

8.13 I nomi dei titolari dell'attestato professionale vengono pubblicati e inseriti in un registro dell'UFFT, di pubblica consultazione. Vengono rispettate le disposizioni della legge sulla protezione dei dati.

8.2 Ritiro dell'attestato professionale

8.21 L'UFFT può ritirare un attestato professionale conseguito illegalmente, con riserva di procedere penalmente.

8.22 La decisione dell'UFFT può essere impugnata, entro 30 giorni dalla sua notificazione, presso il Tribunale amministrativo federale.

8.3 Diritto di ricorso

8.31 Contro le decisioni della Commissione d'esame relative alla non ammissione all'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso l'UFFT entro 30 giorni dalla sua notifica. Il ricorso deve essere debitamente motivato e contenere le richieste del ricorrente.

8.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta all'UFFT. La stessa potrà essere impugnata, entro 30 giorni dalla sua notifica, presso il Tribunale amministrativo federale.



9 COPERTURA DEI COSTI D'ESAME

9.1 Stanziamento, rendiconto

- 9.11 L'Assemblea generale della ASEPSEF fissa gli stanziamenti con i quali vengono remunerati i membri della Commissione d'esame e gli esperti.
- 9.12 ASEPSEF si assume le spese d'esame, nella misura in cui non siano coperte dalle tasse d'iscrizione, dal contributo della Confederazione e da altre fonti.
- 9.13 Il contributo della Confederazione è fissato dall'UFFT in base al preventivo e al rendiconto, che gli vengono inviati conformemente alle sue direttive

10 CONCLUSIONI

10.1 Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il 1/1/2008.

11 EMANAZIONE

Littau, 08 novembre 2006

Associazione svizzera per l'esame professionale per specialisti in esecuzione e fallimento

A. Budliger, Presidente

R. Schober, Segretario



La presente direttiva per l'esame è stata approvata.

Berna, 5 febbraio 2007

UFFICIO FEDERALE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLA
TECNOLOGIA
La direttrice:

Ursula Renold